

PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale nr.70 del 23/12/2016

Indice

Parte I - Premesse

Parte II - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

Parte III - Individuazione delle modifiche e delle soppressioni

Mercato settimanale del giovedì mattina
Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo
Ultracentenaria fiera di Santa Rosa
Festa del Santo Patrono

Parte IV - Struttura definitiva delle aree e dei posteggi - Schede di individuazione dei mercati e dei posteggi isolati

Mercato settimanale - posteggi isolati di Viale Margherita
Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo

Parte V - Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Premesse - Oggetto e definizioni

Capo I - Norme generali di esercizio dell'attività

Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

Art. 2 - Produttori agricoli

Art. 3 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

Capo II - Norme generali sulle concessioni di suolo pubblico

Art. 4 - Concessione del posteggio nei mercati, durata, rinuncia

Art. 5 - Tributi per l'occupazione del posteggio – quote di partecipazione

Art. 6 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

Art. 7 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 8 - Sospensione e revoca per omesso pagamento dei tributi e/o delle quote di partecipazione

Capo III - Altre norme generali

Art. 9 - Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 10 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria

Capo IV - Autorizzazioni temporanee

Capo V - Commercio itinerante

Art. 13 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 14 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - obblighi e divieti

Capo VI - Mercati/Fiere e posteggi isolati

Art. 15 - Modifiche dei mercati/fiere e dei posteggi isolati

Art. 16 - Funzionamento del mercato/fiera

Art. 17 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Art. 18 - Trasferimento dei mercati/fiere

Art. 19 - Ampliamento dei posteggi

Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie

Art. 21 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

Art. 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 24 - Mercati straordinari

Capo VII - Norme generali per la tutela dei consumatori

Art. 25 - Diritti dei consumatori

Art. 26 - Obblighi generali in materia di tutela del consumatore

Art. 27 - Contenuto minimo delle informazioni

Art. 28 - Modalità di indicazione

Art. 29 - Indicazioni in lingua italiana

Art. 30 - Divieti di commercializzazione

Art. 31 - Ambito di applicazione

Art. 32 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

Art. 33 - Esenzioni

Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 34 - Disposizioni transitorie

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36 - Rinvio a disposizioni di legge

Art. 37 - Abrogazione di precedenti disposizioni e modifiche

Parte VI - Regolamento per la disciplina del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo

Oggetto

Art. 1 - Individuazione della merce

Art. 2 - Calendario e orari

Art. 3 - Quote di partecipazione

Art. 4 - Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari

Art. 5 - Presenze dei titolari di posteggio

Art. 6 - Graduatorie degli operatori professionali e dei produttori agricoli

Art. 7 - Partecipazione al mercatino di operatori non professionali (hobbisti)

Art. 8 - Graduatoria degli operatori non professionali (hobbisti)

Art. 9 - Posteggi non utilizzati dagli operatori non professionali (hobbisti)

Art. 10 - Modalità e termini per l'effettuazione dei pagamenti delle quote di partecipazione

Art. 11 - Obblighi e divieti comuni a tutti gli espositori

Art. 12 - Obblighi e divieti particolari per gli espositori professionali


Art. 13 - Obblighi e divieti particolari per gli espositori non professionali (hobbisti)

Art. 14 - Sanzioni per vendita merce difforme

Art. 15 - Commissione tecnica consultiva

Art. 16 - Autorizzazioni temporanee

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali



Parte VI

Regolamento per la disciplina del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina dettagliatamente lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale in occasione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo, fermo restando che si applicano per quanto compatibili le norme generali contenute nel Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche contenuto nella Parte V del Piano per il commercio su aree pubbliche.

Art. 1 - Individuazione della merce

1. Il mercatino si qualifica come "Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo" avente come specializzazioni merceologiche prevalenti, in particolare, l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe e gli oggetti da collezione.
2. Su tutti i posteggi siano essi destinati agli operatori hobbisti che agli operatori professionali, sono ammesse tutte le tipologie merceologiche non alimentari inerenti alle specializzazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Non sono comunque ammessi la bigiotteria nuova e/o moderna, le calzature ed i capi di abbigliamento di qualsiasi genere, con esclusione di quello militare.
3. Le tipologie merceologiche non propriamente attinenti al Mercatino, dettagliatamente indicate nella scheda allegata al Piano per il commercio su aree pubbliche, sono ammesse esclusivamente nei posteggi specificatamente previsti. Sono comunque esclusi i seguenti prodotti: calzature, bigiotteria nuova e/o moderna, musicassette, videocassette e compact-disc.

Art. 2 - Calendario ed indirizzi in materia di orari

1. Il mercatino si svolge con cadenza mensile, escluso il mese di agosto, secondo il calendario da predisporre entro il 30 settembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale.
2. Gli orari fissati sono indicati anche nella scheda relativa al mercatino. Il Sindaco con propria ordinanza può introdurre modifiche agli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Al fine di consentire al Personale addetto la verifica tempestiva all'ingresso delle presenze necessarie per la spunta è vietato occupare il posteggio prima dell'orario stabilito e comunque in assenza del Personale suddetto.
4. Lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito può essere eccezionalmente richiesto dall'espositore solo per cause di forza maggiore ed effettuato previa autorizzazione del Personale di vigilanza preposto all'organizzazione del mercatino.
5. Al fine di evitare ingorghi ed incidenti e di assicurare un regolare deflusso dei mezzi, lo sgombero dovrà iniziare dai posteggi esterni e continuare progressivamente verso l'interno.

Art. 3 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, ove applicate, sono onnicomprensive di: tassa di occupazione suolo pubblico, tassa/tariffa/tributo smaltimento rifiuti giornaliera, rimborso spese di illuminazione e servizi connessi.
2. Le quote di partecipazione sono fissate annualmente entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
3. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono fissate anche le agevolazioni e/o riduzioni per coloro che partecipano in modo continuativo (semestrali/annuali), nonché la maggiorazione per coloro che effettuano il versamento la domenica stessa.
4. La quota di partecipazione di norma dovrà essere versata anticipatamente su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale di Portobuffolè.
5. Nella giornata di mercato è ammesso il pagamento della sola quota giornaliera di partecipazione con la maggiorazione prevista al comma 3.
6. I termini per l'effettuazione dei versamenti giornalieri ed in abbonamento sono stabiliti dal Responsabile del Servizio e comunicati agli espositori con congruo anticipo.
7. I versamenti giornalieri effettuati anticipatamente su conto corrente postale non possono di norma essere utilizzati nei mesi successivi a quello cui si riferiscono. Se il mese non è indicato nella causale, il versamento si considera effettuato per il primo mercatino successivo alla data del versamento.
8. Qualora per cause di forza maggiore o per motivi derivanti da avversità atmosferiche gravi, al mercatino non partecipi almeno il 50% degli espositori abbonati, il versamento potrà essere utilizzato esclusivamente nel mese successivo.

Art. 4 - Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercatino ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie di cui al successivo art.6 comma 3, distinte per i diversi settori indicati nella scheda allegata al Piano per il commercio su aree pubbliche.
2. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dalle ore 07.00 e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercatino entro il termine massimo di 30 minuti dall'inizio della stessa. E' possibile assegnare eventuali posteggi non occupati dai titolari di concessione a decorrere dalle ore 8.00. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
3. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita domanda contenente gli estremi dell'autorizzazione e/o SCIA con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia).
4. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
5. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale, ovvero copia della SCIA o dell'autorizzazione ottenuta tramite SUAP.

6. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 5 - Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 08.00, altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 6 - Graduatorie degli operatori professionali e dei produttori agricoli

1. Ogni mese viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
3. Ogni mese vengono stilate le graduatorie dei precari secondo i seguenti criteri di priorità:
per tutti gli operatori esclusi i produttori agricoli
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercatino sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
per i produttori agricoli
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercatino sede di posteggio;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda;

4. Le graduatorie dei precari vengono pubblicate all'Albo Pretorio entro la giornata precedente il mercatino.

Art. 7 - Partecipazione al mercatino di operatori non professionali (hobbisti)

1. Gli operatori non professionali che intendono partecipare al mercatino devono inviare istanza in carta libera al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, numero di telefono;
 - b) estremi del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della legge regionale (numero, data, Comune che l'ha rilasciato) ovvero della domanda presentata, nel caso in cui il tesserino non sia stato ancora ritirato;
 - c) le specifiche edizioni del mercatino a cui si chiede di partecipare durante l'anno, che non possono essere superiori a sei.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax, tramite e-mail oppure essere consegnate direttamente al Comune almeno una settimana prima della manifestazione a cui si riferiscono le domande stesse, a pena di esclusione dalla graduatoria del mercatino.
3. Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il Responsabile del Servizio chiede la regolarizzazione entro 30 giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile del Servizio, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

Art. 8 - Graduatoria degli operatori non professionali (hobbisti)

1. Per ogni edizione del mercatino deve essere predisposta apposita graduatoria degli operatori non professionali che abbiano fatto domanda di partecipazione.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio competente, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro il sabato precedente allo svolgimento del mercatino.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) data di presentazione della domanda;
 - b) minor numero di presenze effettive maturate nel mercatino nell'anno in corso o, nel caso della prima edizione dell'anno, nell'anno precedente.
4. In caso di ulteriore parità, si procede tramite sorteggio in locali aperti al pubblico, alla presenza di due testimoni, scelti tra dipendenti comunali, che controfirmino il verbale delle operazioni di sorteggio.
5. Ai fini di quanto previsto al successivo art. 9, co. 2, in coda alla graduatoria, verranno indicati anche gli operatori che hanno presentato la domanda fuori termine.

Art. 9 - Posteggi non utilizzati dagli operatori non professionali (hobbisti)

1. I posteggi che non risultino occupati entro le ore 08.00 vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori che siano presenti presso il mercatino entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine possono partecipare alle operazioni di spunta solo se permangono dei posteggi liberi dopo aver scorso tutta la graduatoria. In questo caso, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, si tiene conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune e, in caso di parità, del sorteggio eseguito con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo.

Art. 10 - Modalità e termini per l'effettuazione dei pagamenti delle quote di partecipazione

1. Gli operatori hobbisti che partecipano solo saltuariamente dovranno provvedere al versamento anticipato della quota di partecipazione ed allegare la ricevuta di pagamento alla domanda di partecipazione.
2. Per i mesi successivi al primo è sufficiente inviare via fax oppure tramite e-mail, almeno una settimana prima del mercatino cui si intende partecipare, la ricevuta del versamento mensile.
3. Non viene assegnato preventivamente né assicurato il posteggio, a coloro che:
 - a) presentano la domanda oltre il termine o la domenica stessa del mercatino;
 - b) presentano la domanda senza aver effettuato il versamento;
 - c) effettuano il versamento su ccp senza aver inoltrato la domanda;
 - d) non presentano né la domanda né effettuano il versamento.
4. E' possibile garantirsi lo stesso posteggio per due o più mesi consecutivi, preventivamente indicati nella domanda di partecipazione. In tal caso alla domanda andrà allegata la copia del versamento su ccp corrispondente alla tariffa giornaliera moltiplicata per il numero di mesi prescelti.
5. L'assegnazione dei posteggi a chi effettua il versamento oltre il termine fissato avverrà d'Ufficio la domenica stessa.
6. Gli operatori hobbisti che partecipano per un semestre consecutivo (gennaio/giugno oppure luglio/dicembre) possono richiedere l'assegnazione di uno stesso posteggio per l'intero periodo purché effettuino il versamento anticipato della relativa quota di partecipazione entro la data fissata per la presentazione della domanda, allegandone ricevuta.
7. Qualora due espositori intendano ottenere l'assegnazione del medesimo posteggio rispettivamente per il primo ed il secondo semestre, entrambi devono presentare la domanda di partecipazione entro la scadenza prevista per il primo semestre allegando ad entrambe le domande le rispettive ricevute di versamento anticipato della quota di partecipazione semestrale.

Art. 11 - Obblighi e divieti comuni a tutti gli espositori

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale. La spazzatura va riposta negli appositi cassonetti dentro sacchetti chiusi.
3. Gli automezzi, dopo aver scaricato, vanno parcheggiati fuori dal Centro Storico, secondo le indicazioni del Personale addetto. E' vietato far sostare il mezzo nel posteggio, con esclusione dei mezzi attrezzati degli operatori del settore alimentare.
4. E' fatto assoluto divieto di accesso e sosta ai mezzi con peso superiore ai 75 q.li nel Centro Storico (da Porta Friuli a Porta Treviso).
5. E' fatto assoluto divieto di accesso e sosta a qualsiasi mezzo nella piazza rialzata del Fontego.
6. E' vietato occupare più spazio di quello concesso. Ove la planimetria non riporti l'interruzione tra un posteggio e l'altro, ciascun espositore dovrà collocare la merce rispettando l'interruzione di 50 cm.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 3 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
8. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
9. E' fatto assoluto divieto di piantare chiodi o altri mezzi di supporto sui muri, sulle imposte o sui fabbricati in genere, come è pure vietato utilizzare i chiodi eventualmente già presenti. E' vietato appoggiare la merce ai muri dei fabbricati e sui davanzali. Per i posteggi collocati in aderenza ai passi carrai ed agli accessi alle abitazioni, gli operatori sono obbligati a non ostruire il passaggio.
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
11. E' assolutamente vietato l'utilizzo delle cassette per alimentazione di forza motrice e quindi l'uso di stufette e macchinari di varia natura. Pertanto l'utilizzo è consentito solo per l'illuminazione ed eventuali apparecchiature radio con una potenza massima per ogni singolo utente di 400 Watt.
12. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
13. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 12 - Obblighi e divieti particolari per gli espositori professionali

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle condizioni eventualmente precisate nella medesima autorizzazione o nella concessione di suolo pubblico.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta del Personale addetto.
3. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
4. I partecipanti, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto delle norme fiscali e tributarie previste dalle leggi vigenti.
5. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 114/98.

Art. 13 - Obblighi e divieti particolari per gli espositori non professionali (hobbisti)

1. L'operatore deve essere munito di tesserino di riconoscimento relativo all'anno in corso rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto.
2. L'operatore deve avere con sé l'elenco contenente l'indicazione della merce, divisa per categorie e numero di oggetti che si intendono porre in vendita.
3. L'operatore deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Il valore di ciascun bene posto in vendita non può superare l'importo di € 258,23. Merce di valore superiore può soltanto essere esposta a condizione che venga apposto un cartellino ben visibile di dimensioni minime 10 cm. x 5 cm. con la dicitura "oggetto in esposizione e non in vendita".
4. Ad ogni posteggio con assegnazione sia giornaliera che semestrale deve corrispondere un nominativo, un versamento ed un tesserino. Il Personale preposto al controllo dovrà timbrare esclusivamente il tesserino di colui che ha prenotato il posteggio. Qualora il posteggio venga occupato da una persona diversa che esibisce un altro tesserino, quest'ultima sarà sottoposta al pagamento della quota giornaliera.
5. Ogni operatore hobbista può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nel Regolamento comunale. Non può porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Art. 14 - Sanzioni per vendita merce difforme

1. Il Personale di vigilanza è autorizzato ad allontanare coloro che si sono abusivamente insediati anche se in posteggi liberi perché non assegnati o per assenza del titolare.
2. Il Personale è autorizzato ad allontanare gli operatori che inequivocabilmente pongono in vendita o espongono prodotti esclusivamente o prevalentemente non conformi a quelli previsti dal presente Regolamento, dandone comunicazione all'Ufficio Commercio.
3. L'Ufficio Commercio, sulla base della segnalazione ricevuta provvederà ad inviare diffida all'operatore affinché non reiteri in tali comportamenti, pena l'allontanamento definitivo dal mercatino, senza diritto a rimborso delle eventuali quote di posteggio già anticipate.
4. Il Personale di vigilanza è tenuto a segnalare all'Ufficio Commercio i nominativi degli operatori che espongono o vendono merce non chiaramente classificabile tra l'antiquariato e/o il collezionismo per ulteriori verifiche.
5. Il Personale di vigilanza è tenuto a segnalare qualsiasi altra irregolarità riscontrata in ordine a comportamenti sanzionabili con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 15 - Commissione tecnica consultiva

1. Al fine di provvedere ad ulteriori accertamenti per le segnalazioni di cui all'art. 14, comma 4, il Comune può istituire una Commissione Tecnica Consultiva atta a verificare la merce posta in vendita e/o in esposizione sui posteggi non riservati.
2. La Commissione Tecnica Consultiva, se nominata, sarà costituita dal Sindaco o suo delegato, dal Responsabile del Servizio di Vigilanza o suo delegato, da un rappresentante degli operatori professionali, da un rappresentante degli operatori hobbisti, da un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative.
3. La Commissione sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre membri e si attiverà su richiesta del Responsabile del Servizio Commercio che ha ricevuto la segnalazione, esprimendo un parere in merito.
4. Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere di cui al comma 2, provvederà all'eventuale diffida dell'operatore che non ha rispettato il Regolamento, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 e ad ogni altro adempimento previsto per legge.

Art. 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Ad ogni edizione del mercatino è prevista la partecipazione di massimo n. 2 associazioni aventi come scopo istituzionale finalità sociali-culturali-sportive-assistenziali con l'intenzione di promuovere e presentare le proprie attività, senza attività di vendita; l'ammissione alla manifestazione dovrà avvenire su domanda degli interessati e con l'applicazione del criterio della rotazione.

2. Ad ogni edizione del mercatino è prevista la partecipazione di massimo n. 3 Ditte individuali, società e/o associazioni aventi scopo di lucro che vogliono pubblicizzare (esporre e presentare), senza attività di vendita, i propri prodotti e/o servizi; l'ammissione alla manifestazione dovrà avvenire su domanda degli interessati e con l'applicazione del criterio della rotazione.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia ed in particolare la L.R. n. 10/2001.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.